

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'Università degli Studi della Tuscia (di seguito denominata Università), in attuazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (d'ora in avanti Decreto 81) e, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi del predetto Decreto, del D.M. 5 agosto 1998, n. 363, tenuto conto della specificità delle funzioni e dell'organizzazione dell'Ateneo.
2. Il presente Regolamento rappresenta uno strumento volto a favorire la corretta informazione e formazione di tutti i lavoratori dell'Università nonché la diffusione della cultura della prevenzione, protezione e della sicurezza.
3. Il presente Regolamento definisce l'organigramma prevenzionistico dell'Università attraverso l'individuazione delle figure obbligate e/o coinvolte nel sistema, la ripartizione delle funzioni e delle connesse responsabilità.
4. Il presente Regolamento rappresenta uno strumento volto ad attivare il processo informativo di tutti i lavoratori dell'Università in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché un contributo alla più generale diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza nell'Università.

Art. 2 Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i lavoratori, come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. a) del presente Regolamento e dell'art. 2, lett. a) del Decreto 81, a tutte le attività correlate alle funzioni didattiche, di ricerca e di terza missione nonché ai servizi ad esse strumentali, che si svolgono presso tutte le sedi dell'Università. Le prescrizioni del presente Regolamento hanno carattere vincolante per tutti i lavoratori, dipendenti ed equiparati, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento tutte le attività didattiche e di ricerca realizzate presso strutture di altri atenei e di altri enti, oggetto di specifica disciplina, realizzate a seguito di convenzioni che determinano i campi di applicazione e le normative di riferimento.

Art. 3 Definizioni

Ai fini e agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) **Lavoratore (LAV):**

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'Università, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Sono in particolare lavoratori (i) i professori, i ricercatori, dirigenti e il personale tecnico-amministrativo dipendente dell'Università; (ii) il personale inquadrato in ruoli professionali ad esaurimento e il personale non organicamente strutturato che svolge attività didattica, di ricerca o di collaborazione tecnico-amministrativa sulla base di contratti di diritto privato ovvero di rapporti flessibili di natura temporanea comunque denominati. Sono equiparati ai lavoratori ai soli fini del presente Regolamento (iii) il personale dei soggetti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata; (iv) gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, gli assegnisti, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati (compresi i volontari frequentatori) laddove frequentino i laboratori didattici, di ricerca o di servizio nei quali si faccia uso di macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, e che, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel Documento di valutazione dei rischi lavorativi; (iv) chiunque svolga nell'Università un tirocinio formativo e/o di orientamento o un'esperienza di alternanza scuola-lavoro.

b) **Datore di Lavoro (DAT):**

Il datore di lavoro ai fini della sicurezza nelle pubbliche amministrazioni è *“il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa”*. Per l'Università, sono datori di lavoro ai fini della sicurezza, anche ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. n. 363/98, il Rettore e i soggetti di vertice di ogni singola struttura qualificabile come unità produttiva secondo la definizione di cui alla successiva lettera f); in particolare, sono datori di lavoro:

1. il Direttore Generale, relativamente all'Amministrazione centrale;
2. il Rettore, relativamente alle strutture non costituenti Unità Produttiva ed a quelle di uso comune differenti dall'Amministrazione centrale;
3. i Direttori di Dipartimento;
4. i Direttori dei Centri di Spesa.

c) **Dirigenti (DIR):**

Il dirigente ai fini della sicurezza è definito dall'art. 2 comma 1, lettera d) del Decreto 81 come la *“persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”*. Per

l'Università, oltre ai dirigenti, sono da intendersi dirigenti ai fini della sicurezza, i responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio nonché i Direttori tecnico scientifici delle sezioni del CIA.

d) Preposti (PRE):

Il preposto ai fini della sicurezza è definito dall'art. 2, co. 1, lett. e) del Decreto 81 come la *“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”*.

e) Luogo di lavoro:

Ai sensi dell'art. 62, co. 1, del Decreto 81, è considerato luogo di lavoro ogni luogo destinato ad ospitare posti di lavoro nell'ambito dell'Ateneo e di ogni sua unità funzionale e comunque ogni altro luogo accessibile al lavoratore in ragione delle attività che deve svolgere.

In particolare, rappresentano luoghi di lavoro i luoghi o gli ambienti ove si svolgono le funzioni, di ricerca e di terza missione ed i servizi strumentali alle predette funzioni, comprese quelle svolte al di fuori delle aree edificate nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'Università accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

f) Unità produttiva (UP):

Ogni singola struttura dotata di autonomia gestionale e amministrativa e con attribuzione di un budget. In particolare, ai fini del presente regolamento, sono unità produttive:

- l'Amministrazione centrale
- i Dipartimenti
- gli altri Centri di Spesa di cui all'art. 3, c. 1 del RAFC.

g) Laboratorio:

Luogo o ambiente in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede, quali, ad esempio, siti per campagne archeologiche, geologiche, marittime e di rilevamento urbanistico e ambientale. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza.

i) Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP):

Insieme delle persone, sistemi e mezzi, interni o esterni all'Ateneo, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi è costituito prioritariamente all'interno

dell'Università. Gli Addetti sono nominati dai DAT che se ne avvalgono e al quale rispondono nell'espletamento delle loro funzioni.

j) Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP):

Lavoratore in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto 81, designato dal Rettore, sentiti gli altri DAT. Il RSPP risponde al Rettore e svolge il ruolo di coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, avendo la responsabilità dell'attuazione dei compiti previsti dall'art. 33 del Decreto 81 e dalle norme del presente Regolamento.

h) Addetto locale per la prevenzione e protezione dai rischi (ALPP):

Lavoratore avente conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro designato dal DAT (specificati sopra alla lettera b, nn. 1, 2, 3 e 4) – nell'ambito di una Struttura diversa dall'Amministrazione centrale – con il compito di coadiuvarlo nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione; la persona designata funge da referente periferico per il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per lo svolgimento delle attività di coordinamento e controllo.

k) Medico competente (MC):

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del Decreto 81, che collabora con i datori di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato per tutto l'Ateneo dal Rettore, al quale risponde, per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutte le altre funzioni assegnate dalla Legge.

i) Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio (RADRL):

Il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio ex art. 2, co. 5, D.M. n. 363/98.

l) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS):

Persona, ovvero persone, designate o elette fra tutto il personale dirigente e tecnico-amministrativo di ruolo, secondo le modalità stabilite in sede di contrattazione decentrata, con compiti di consultazione, ricevimento delle informazioni, formulazione delle osservazioni e proposte in tema di prevenzione e segnalazione dei rischi individuati, nel rispetto dei minimi previsti dall'art. 47 del Decreto 81.

m) Esperto qualificato in Radioprotezione (ER):

Figura qualificata prevista dalla normativa vigente per la sorveglianza fisica di radioprotezione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, di cui al D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, la quale, in materia di radiazioni ionizzanti, possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori.

n) Piano di gestione dell'emergenza:

Documento ufficiale predisposto di concerto dal Rettore e dal Direttore Generale, sentiti gli altri DAT, ai sensi dei punti 8.1 e 8.2 dell'allegato VIII al D.M. 10 marzo 1998 che deve contenere nei dettagli le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio o emergenza, le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro, le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo e le specifiche misure per assistere le persone disabili.

o) Addetto alle emergenze:

Lavoratore designato dal Rettore, sentiti gli altri DAT, per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e, comunque, di gestione dell'emergenza. È il soggetto che predisporre le prime misure per limitare e mitigare gli effetti dell'emergenza durante l'orario di attività della struttura.

p) Addetto al primo soccorso:

Lavoratore designato dal Rettore, sentiti gli altri DAT, per l'attuazione delle misure di primo soccorso e di gestione dell'emergenza sanitaria;

q) Coordinatore delle Emergenze:

Responsabile dell'UP o persona individuata dal DAT tra i componenti della squadra di emergenza cui sono state affidate particolari funzioni in caso di emergenza. È il soggetto che dirige gli Addetti alle emergenze nelle operazioni di intervento e collabora con i Soccorsi Esterni eventualmente coinvolti nell'emergenza.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 4

Sistema di prevenzione di Ateneo

1. Il sistema di prevenzione dell'Ateneo è l'organizzazione trasversale di collegamento e coordinamento di tutti gli ALPP che operano in collaborazione con il RSPP e sotto il suo coordinamento al fine di attuare le procedure più opportune per garantire l'effettivo adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza di cui al presente Regolamento e alla normativa vigente in materia.

Art. 5

Servizio di prevenzione e protezione (SPP)

1. Il Servizio di prevenzione e protezione è un servizio dell'Amministrazione centrale di consulenza e supporto al Rettore, al Direttore generale e agli altri DAT. Ai sensi dell'art. 31 del Decreto è dotato di Addetti in possesso delle capacità professionali necessarie e in numero adeguato alle esigenze dell'Ateneo.

Art. 6

Valutazione dei rischi

1. Il Rettore, di concerto con gli altri Dirigenti e con il supporto del RSPP e del MC, provvede ai sensi degli art. 28 e 29 del Decreto 81 alla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione a tutte le attività che si svolgono nell'ambito dell'Università.
2. I Dirigenti e i RADRL collaborano alla valutazione dei rischi delle attività di loro competenza svolte in qualunque luogo di lavoro dai lavoratori a loro assegnati.
3. Il Rettore effettua la valutazione dei rischi ed elabora il relativo documento, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
4. Alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori per le attività svolte in regime di convenzione con enti esterni, richiamate dal presente Regolamento, si provvede secondo quanto previsto negli specifici accordi.
5. La valutazione del rischio e il relativo documento sono rielaborati nei casi previsti all'art. 29, co. 3, del Decreto 81.
6. Il documento di valutazione dei rischi deve essere dotato di data certa, ai sensi dell'art. 28, co. 2, del Decreto apposta tramite le procedure previste dalla normativa vigente.
7. Il documento di valutazione dei rischi deve essere conservato presso l'Università ed è messo a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per la sola consultazione presso il posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 co. 1, lett. o), del Decreto 81.

Art. 7

Gestione delle emergenze

1. La gestione delle emergenze è regolata secondo quanto previsto dagli artt. 43 ss. del Decreto 81.
2. Il SPP, sulla base della valutazione dei rischi e della normativa vigente, avvalendosi delle necessarie collaborazioni e competenze specialistiche interne ed esterne all'Ateneo, predispone i piani di emergenza per le strutture e costituisce le squadre di emergenza e di primo soccorso nelle varie UP dell'Ateneo designate dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 9, c.2 lett.d).
3. Gli addetti alle emergenze sono incaricati di verificare ed attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e comunque di gestione dell'emergenza.
4. Gli addetti al primo soccorso sono incaricati di prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
5. Sulla base delle richieste pervenute dal RSPP, i DAT, sentiti i RLS, indicano al Direttore Generale tra il personale strutturato gli addetti alle emergenze di cui ai commi precedenti per comporre la squadra di emergenza di ogni edificio, indicando altresì la persona, Coordinatore delle Emergenze, cui sono affidate particolari funzioni in caso di emergenza come previsto al punto 8.2 dell'allegato VIII al D.M.

10 marzo 1998. Quando in uno stesso edificio sono presenti più DAT le squadre di emergenza saranno costituite in accordo tra di loro individuando gli addetti alle emergenze tra i lavoratori presenti sui vari piani dell'edificio in numero variabile in funzione delle indicazioni fornite dal SPP. Il Coordinatore della squadra di emergenza sarà individuato tra i lavoratori con maggiori poteri decisionali ed autonomia.

6. I lavoratori designati a svolgere le funzioni di cui ai commi precedenti non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo e sono obbligati a seguire i corsi di formazione e le attività informative organizzate dal SPP e sono tenuti ad attuare le misure di tutela previste a loro carico.
7. La designazione di addetto alla squadra di emergenza e di addetto al primo soccorso non comporta alcun trasferimento degli obblighi e delle attribuzioni proprie dei dirigenti, dei preposti e di ogni altro soggetto operante all'interno dell'Università.
8. I lavoratori addetti alla squadra di emergenza e addetti al primo soccorso alla gestione delle emergenze non possono subire pregiudizio alcuno a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
9. Nella designazione degli addetti di cui ai commi precedenti si tiene conto delle capacità e delle attitudini degli stessi.

CAPO III SOGGETTI, OBBLIGHI ED ATTRIBUZIONI

Art. 8 Rettore

1. Il Rettore svolge la funzione di datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che operano nell'ambito di strutture non qualificate come UP ai sensi del presente regolamento e di garante della sicurezza degli spazi di uso comune.
2. Il Rettore, fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti a suo carico nella qualità di Datore di lavoro di cui al comma 1, quale Rappresentante Legale dell'Università e Presidente del Consiglio di Amministrazione, svolge le funzioni generali di indirizzo e coordinamento delle attività di prevenzione dell'Università. A tal fine deve:
 - a) effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il relativo Documento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6;
 - b) aggiornare il Documento di cui alla lettera a) in occasione di modifiche delle attività o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
 - c) assicurare, avvalendosi del supporto del RSPP, lo svolgimento della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, concordandola con gli altri DAT, almeno una volta all'anno alla presenza degli altri DAT, del RSPP, del MC e dei RLS (art. 35, co. 1, del Decreto 81); ulteriori riunioni possono altresì avere luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Il Rettore

- può invitare a partecipare alla riunione periodica i dirigenti nonché esperti interni o esterni di volta in volta individuati in ragione delle professionalità specifiche nel settore interessato alle criticità rilevate o dei progetti da realizzare: le risultanze della riunione sono sottoposte dal Rettore al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- d) presentare al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art. 15 del Decreto 81, la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, che tenga conto delle risultanze della riunione periodica di cui alla lettera precedente;
 - e) nominare il MC secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 38 del Decreto 81;
 - f) nominare il RSPP, sentiti gli altri DAT.

Art. 9 Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale svolge la funzione di DAT nei confronti dei lavoratori che operano nell'Amministrazione Centrale.
2. Il Direttore Generale, fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti a suo carico nella qualità di DAT di cui al comma 1, come specificati nel successivo articolo rubricato Datori di lavoro, compete:
 - a) assicurare al SSP dell'Università la collaborazione dei vari Servizi dell'Amministrazione centrale e la disponibilità delle competenze presenti nei diversi Uffici;
 - b) prevedere che il SSP dell'Università sia dotato di sufficienti risorse, sia in termini di unità di personale che di budget di spesa;
 - c) curare, attraverso l'ufficio competente, l'avvio dei procedimenti, nei confronti del personale dirigente e tecnico-amministrativo, per l'adozione dei relativi provvedimenti disciplinari in materia di violazione degli obblighi di salute e sicurezza, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
 - d) designa, sentito il SPP e i RLS, su proposta degli altri DAT, tra il personale strutturato, i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di pronto soccorso e, comunque, di emergenza;

Art. 10 I Datori di Lavoro (DAT)

1. I Datori di Lavoro, nell'ambito delle attribuzioni e competenze loro spettanti nei confronti dei lavoratori su cui esercitano funzioni gerarchiche, provvedono a:
 - a. frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal RSPP, con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte;
 - b. garantire ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6, in collaborazione con il SPP, l'effettuazione della valutazione dei rischi, per tutte le attività, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del Decreto 81;

- c. partecipare, anche mediante formale delegato, alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto 81;
 - d. attuare, con riferimento alla specifica UP di cui sono DAT, le misure di prevenzione e protezione di loro specifica competenza come riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi;
 - e. indicare al Direttore Generale, tra il personale strutturato nelle rispettive UP, i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di pronto soccorso e, comunque, di emergenza;
 - f. rilevare e provvedere, avvalendosi ove necessario dei competenti uffici dell'amministrazione centrale, alle non conformità, ai danni o ai malfunzionamenti relativi alle strutture edilizie, agli impianti, alle attrezzature e alle postazioni di lavoro, al fine della programmazione dei necessari interventi manutentivi e di ripristino della conformità alla normativa vigente;
 - g. garantire, nelle more dell'attuazione degli interventi di cui al precedente punto, la realizzazione di misure urgenti provvisorie di messa in sicurezza, in caso di pericolo grave e immediato;
 - h. garantire l'adempimento di tutti gli altri obblighi attribuitigli dal Decreto 81 anche delegando i propri dirigenti e vigilando sul loro operato.
2. Per l'esercizio delle funzioni attinenti alla tutela della salute e della sicurezza, il DAT, ai sensi dell'art. 31, co. 8 del Decreto 81, si avvale del SSP.
 3. In funzione della complessità organizzativa della propria struttura, il DAT può designare uno o più ALPP al fine di essere coadiuvato nell'individuazione dei fattori di rischio per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste.
 4. Quando in uno stesso edificio sono presenti più DAT, il DAT con il maggior numero di lavoratori presenti, o, a parità di questi ultimi, quello col maggior numero di locali assegnati, promuove la collaborazione tra i diversi DAT per l'elaborazione del piano di emergenza e l'effettuazione delle esercitazioni antincendio, nonché ogni forma di coordinamento finalizzata ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza. Il DAT può delegare i dirigenti presenti nell'UP di competenza per l'attuazione di specifici obblighi di sicurezza ai sensi degli artt. 16 e 17 del Decreto 81.

Art. 11

Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio (RADRL)

1. Il RADRL, nello svolgimento della propria attività di ricerca e/o didattica in laboratorio, ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il SSP, con il MC e con le altre figure previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.
2. Il RADRL, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.

3. In particolare, il RADRL, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, ha il compito di:
- a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Direttore del Dipartimento di afferenza;
 - b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza dei lavoratori, affinché venga aggiornato il Documento di valutazione dei rischi;
 - c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
 - e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal RSPP, con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte;
 - f) informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti o dei soggetti ad essi equiparati, ferme restando le competenze del DAT dell'UP, attraverso il SPP.

Art. 12 Preposti

1. I compiti del preposto, come definito dall'art. 3 del presente regolamento, sono tutti quelli stabiliti dall'art. 19 del Decreto 81; il preposto, che risponde del proprio operato al DAT e ai soggetti che hanno funzioni direttive (Dirigenti, RADL, Direttori Tecnico-scientifici nelle Sezioni del CIA), deve:
- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge nonché delle disposizioni interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia

ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 del Decreto 81.

Art. 13

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono eletti o designati, nel rispetto di quanto previsto nel Decreto 81, secondo le modalità fissate in sede di contrattazione decentrata.
2. Essi hanno le attribuzioni ad essi specificamente assegnate dall'art. 50 del Decreto 81, in particolare:
 - a) accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività didattiche, di ricerca ed amministrative;
 - b) sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
 - c) sono consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al SSP, del MC, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - d) sono consultati in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
 - e) ricevono le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
 - f) ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza, ove istituiti;
 - g) ricevono una formazione adeguata;
 - h) promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - i) formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
 - j) partecipano alle riunioni periodiche;
 - k) formulano proposte in merito all'attività di prevenzione;
 - l) avvertono il DAT di competenza, il Rettore e il Direttore Generale dei rischi individuati nel corso della loro attività;
 - m) possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal DAT competente e dal SSP e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. I RLS hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

5. Devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute loro, anche tramite l'accesso ai dati di cui all'art. 18, co. 1, lett. r) del Decreto 81, contenuti in applicazioni informatiche.
6. Non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Art. 14

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

1. Al Servizio di prevenzione e protezione spettano i compiti di cui all'art. 33 del Decreto 81 e quelli previsti nel presente Regolamento.
2. In particolare, il Servizio di prevenzione e protezione, per quanto di competenza, è tenuto:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, ai fini dell'elaborazione e aggiornamento dei relativi documenti e delle relazioni tecniche di valutazione dei rischi specifici, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, avvalendosi, eventualmente, anche della consulenza di esperti qualificati interni o esterni all'Università;
 - b) a elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività;
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di sicurezza indetta dal datore di lavoro;
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del Decreto 81.
3. Il RSPP e gli ALSPP sono tenuti al segreto in ordine alle informazioni riservate di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 15

Il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)

1. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione assicura, provvede e coordina lo svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa in capo al servizio di prevenzione e protezione e previste nelle norme di legge e nel presente Regolamento.
2. In particolare, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione:
 - a) contribuisce, nei limiti del proprio ruolo, alla corretta realizzazione degli obiettivi dell'Università e al rispetto della normativa di riferimento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, per la tutela della salute dei lavoratori;
 - b) assicura il raccordo e il coordinamento con gli interlocutori esterni e interni e le principali figure della sicurezza;

- c) assicura la propria consulenza alle varie UP dell'Università in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
 - d) partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell'art. 35 del Decreto 81;
 - e) assume le iniziative di coordinamento nei confronti dei DAT ai fini della definizione delle nomine utili al funzionamento del SPP.
4. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi può essere chiamato su richiesta del Rettore, del Direttore Generale e degli altri DAT ad esprimere pareri in merito a questioni inerenti alla tutela della salute e sicurezza in Università e alla individuazione o nomina dei soggetti obbligati.
 5. Il RSPP, al fine di una migliore attuazione dei propri compiti, sentito il Rettore e il DAT dell'UP, si avvale degli ALSPP, cui possono essere attribuite mansioni specifiche.
 6. Il RSPP può proporre al Rettore di emanare norme e regolamenti specifici riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

Art. 16

Addetto locale al servizio di prevenzione e protezione (ALPP)

1. L'Addetto locale per la prevenzione e protezione, compatibilmente con le attività di pertinenza svolte all'interno della Struttura di afferenza, svolge compiti inerenti alla prevenzione, questi ultimi in accordo con le direttive del Sistema di prevenzione e protezione dell'Università.

Art. 17

Medico competente (MC)

1. Il medico competente assolve alle funzioni di cui agli articoli 25, 39, 40, 41 del Decreto 81 secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente può assolvere anche alle funzioni di medico autorizzato di cui all'art. 83 del d.lgs. n. 230/1995.
3. Il medico competente, in particolare:
 - a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione dai rischi alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
 - b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del Decreto 81 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al Rettore, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di protezione dei dati personali, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di protezione dei dati personali, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del Decreto 81 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica di cui all'art. 25, al Rettore, al Direttore Generale, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al DAT della struttura ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Art. 18 **Lavoratori**

1. Tutti i lavoratori sono tenuti all'osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente e dalle disposizioni interne all'Ateneo.
2. Tutti i lavoratori debbono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni od omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare, devono:

- a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
 - c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g. non impiegare elettrodomestici nonché ogni altra apparecchiatura elettrica (apparecchi di riscaldamento/ raffreddamento portatili, piastre, fornelli, forni a microonde, frigoriferi, ecc.), acquistati e installati autonomamente e non autorizzati dal DAT competente.
 - h. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - i. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal SPP;
 - j. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Decreto 81 e comunque disposti dal MC.
3. Nelle ipotesi di pericolo grave, immediato e non evitabile, i lavoratori hanno diritto di allontanarsi dal posto di lavoro o da una zona pericolosa senza subire pregiudizio alcuno.
 4. Gli eventuali ospiti ufficiali sono tenuti a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, ed in particolare al rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni regolamentari.

Art. 19 **Doveri degli studenti**

1. Fermo restando quanto previsto in merito ai casi in cui siano equiparati ai lavoratori (art.3, lett. a del presente Regolamento), gli studenti che frequentano gli spazi dell'Università devono comunque attenersi alle disposizioni di tutela della sicurezza e della salute ad essi impartite.
2. Gli studenti devono, altresì, prendersi cura della propria salute e sicurezza propria e delle altre persone presenti nelle strutture dell'Università frequentate, su cui

ricadono gli effetti delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi eventualmente forniti dall'Università.

3. Tutti gli studenti devono:
- osservare le disposizioni e le istruzioni a loro impartite dai docenti in aula;
 - seguire le indicazioni fornite dagli addetti alla squadra di emergenza interna;
 - non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri.

CAPO IV COMPETENZE

Art. 20 Competenze gestionali

- Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici sono a carico dell'Amministrazione Centrale.
- Il DAT segnala ai Servizi Tecnici dell'Amministrazione Centrale, sentito il RSPP, le esigenze correlate all'adeguamento e alla tenuta a norma degli edifici e degli impianti tecnici centralizzati o comunque a servizio di una o più strutture operanti negli edifici universitari, siano essi di proprietà o in uso.
- In particolare, con riferimento al patrimonio immobiliare dell'Università, rimangono centralizzate:
 - la gestione delle parti architettoniche e cioè le pratiche relative a costruzione, modifica, ampliamento e manutenzione;
 - concessioni edilizie, richiesta di agibilità o abitabilità;
 - le pratiche delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (richiesta di esame di progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, domande di sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni, eventuale dichiarazione per l'esercizio provvisorio dell'attività in attesa del sopralluogo);
 - la realizzazione e la manutenzione (ordinaria e straordinaria) di:
 - impianti termici centralizzati e relativi obblighi posti dalle specifiche normative di settore;
 - impianti di condizionamento centralizzati;
 - impianti di distribuzione del metano (fino al punto di fornitura dei vari locali)
 - depositi centralizzati di gas tecnici e realizzazione delle linee di alimentazione fino al limite di batteria del laboratorio dove sono installati;
 - impianti antincendio a servizio dell'intero stabile;
 - cabine ed impianti elettrici e di distribuzione (progetto, installazione, dichiarazione di conformità, ecc.)
 - impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche nonché eventuali installazioni elettriche in luoghi classificati pericolosi;

- impianti telefonici e TV a circuito chiuso;
 - e) l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua potabile per qualsiasi servizio ed uso;
 - f) la rete degli scarichi idrici di tutti gli edifici ed il loro convogliamento nella fognatura pubblica;
 - g) le apparecchiature di sollevamento di impiego comune (ascensori, montascale e montacarichi).
4. Gli aspetti concernenti la sicurezza e l'igiene nelle attività specifiche delle UP dotate di poteri di spesa, restano di stretta pertinenza e responsabilità della singola struttura per quanto attiene ai costi relativi a:
- acquisto e gestione di attrezzature, strumenti, sostanze e preparati chimici impiegati nei laboratori e nei centri di ricerca e di sperimentazione;
 - acquisto e distribuzione di dispositivi di protezione individuali;
 - la detenzione e la gestione di gas tecnici;
 - l'impiego di sostanze radioattive;
 - l'utilizzazione di fluidi speciali;
 - le apparecchiature a pressione anche se in comune tra più strutture operative;
 - il contenuto delle cassette di primo soccorso ed i relativi presidi;
 - l'acquisto e installazione, la riparazione e manutenzione di impianti di condizionamento singoli a servizio di studi, uffici sale riunioni dei dipartimenti. L'installazione di nuovi condizionatori dovrà sempre essere concordata con il Servizio tecnico Impianti e Servizi.
 - manutenzione e riparazione di cappe biologiche anche bio-hazard;

Art. 21

Procedure ed adempimenti particolari per le UP

1. Premesso che l'allestimento degli ambienti, il cambio di destinazione d'uso dei locali, la modifica di ambienti mediante la demolizione o costruzione di pareti divisorie, la modifica di porte e passaggi comuni (corridoi, atri) devono essere effettuate nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, considerato che le UP sono dotate di poteri di spesa e quindi hanno specifica disponibilità finanziaria si ricorda che:
 - a) tutte le modifiche di destinazione d'uso dei locali, compreso lo spostamento di pareti, modifica di porte, corridoi, atri dovranno essere gestite dagli Uffici competenti (Servizi Tecnici e Servizio di Prevenzione Protezione) nel rispetto delle norme di sicurezza.
 - b) gli interventi su impianti elettrici sono gestiti dal competente Ufficio dell'Amministrazione centrale nel rispetto del D.M. n. 37/2008.
2. In particolare, devono essere rispettate le procedure elencate nell'Allegato I da considerarsi indicative ma non esaustive.

Art. 22

Informazione, formazione e addestramento

1. L'azione informativa e formativa dell'Università si esplica attraverso la distribuzione di materiale informativo, lo svolgimento di corsi e seminari e

- formazione a distanza, progettati e realizzati in conformità con la normativa vigente, e in particolare nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 36 e 37 del Decreto 81 e dagli accordi Stato Regioni sottoscritti in materia
2. La formazione generale di base dei lavoratori, la formazione dei dirigenti, degli addetti alle squadre di emergenza e di primo soccorso, degli RLS, del RSPP, degli ASPP e degli ALSPP è organizzata dall'Amministrazione centrale secondo le disposizioni vigenti.
 3. I DAT provvedono alla formazione e all'addestramento dei lavoratori sui rischi relativi all'uso di macchine ed attrezzature specifiche per lo svolgimento delle attività di lavoratori adibiti a particolari mansioni.
 4. La formazione generale di base dei lavoratori e dei preposti, la formazione dei dirigenti, degli addetti alle squadre di emergenza e di primo soccorso, degli RLS, e del RSPP, degli ASPP e degli ALSPP è svolta e organizzata dall'Amministrazione centrale secondo le disposizioni vigenti.
 5. La formazione deve tener conto dei rischi presenti in laboratorio.
 6. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, salvataggio, primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze, devono ricevere ulteriore adeguata e specifica formazione, nonché aggiornamento periodico, ai sensi della normativa vigente.
 7. Il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita il proprio ruolo, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti nel rispetto dell'art. 37, co. 10, del Decreto 81.
 8. La durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi per il RSPP e per i relativi ALPP sono definiti ai sensi dell'art. 32 del Decreto 81 e degli accordi Stato Regioni sottoscritti in materia.

Art. 23

Dispositivi di protezione individuale

1. La scelta, l'acquisto e la consegna dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 77 del Decreto 81, dai DAT su indicazione del RSPP, del medico competente e dei RADRL.
2. I DAT provvedono a tenere un registro di consegna dei DPI ai lavoratori.
3. I RADRL provvedono, altresì, con risorse proprie a effettuare l'informazione, la formazione e l'addestramento al personale sull'uso dei DPI ai sensi dell'art. 77 del Decreto 81.

Art. 24

Prototipi e nuovi prodotti

1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchiature ed attrezzi di lavoro o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, didattiche, di assistenza o di servizio, il DAT e il RADRL, per quanto di rispettiva competenza, devono:

- a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
 - b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione adottate.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione, impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.
 3. Il DAT e il RADRL, per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente e delle altre figure previste dalle vigenti norme e dal presente Regolamento.

CAPO V CONVENZIONI E ALTRE ATTIVITÀ ESTERNE

Art. 25 Attività svolte nell'ambito di convenzioni

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori dell'Università che prestano la propria opera presso altri enti, pubblici o privati, e dei lavoratori di altri enti che svolgono la propria opera presso l'Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal Decreto 81 e dal presente Regolamento, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e l'Università, attraverso specifici accordi da stipularsi ai sensi dall'art. 10 del D.M. n. 363/1998 e in conformità al presente Regolamento.
2. Tali accordi devono essere sottoscritti prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.
3. Il personale ospitato deve attenersi alle norme dettate dai responsabili degli enti ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta per l'attuazione delle misure generali di tutela.
4. Qualora i Responsabili degli Enti ospitanti non provvedano, ovvero i lavoratori delle Strutture universitarie ospitate, ritengono sussistere situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la salute e l'ambiente, il DAT corrispondente all'UP interessata è tenuto a richiedere formalmente l'intervento degli incaricati dei predetti Enti.
5. Gli Enti ospitati presso l'Università devono provvedere affinché il proprio personale osservi le normative vigenti e le presenti disposizioni, salvo diversa determinazione stabilita nelle convenzioni. Ai sensi del D.M. n. 363/98, gli operatori di Enti sono equiparati ai lavoratori universitari qualora sia espressamente indicato nelle convenzioni.
6. Ai Responsabili di Strutture ospitate presso l'Università spettano i compiti previsti a carico dei responsabili di Struttura per le attività che si svolgono in locali ad essi specificamente assegnati e per le attrezzature e i preparati messi a disposizione dell'Università.
7. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo

l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale dell'Ateneo che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, i menzionati obblighi sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.

Art. 26

Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera

1. Tutti coloro che, all'interno dell'Università, affidano, a qualsiasi titolo, lavori, servizi o forniture a terzi, incluse imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra diverse attività lavorative contemporaneamente svolte nei medesimi luoghi, debbono attenersi a quanto disposto dall'art. 26 del Decreto 81 nonché dal D. Lgs. n. 50/2016.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 26 citato, è considerato datore di lavoro committente il soggetto sottoscrittore dello specifico contratto di appalto o d'opera.
3. In particolare, ai sensi dell'articolo 26 del Decreto 81, il datore di lavoro committente:
 - a) coopera con il datore di lavoro delle imprese affidatarie dei lavori e servizi, ivi compresi i subappaltatori, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordina, sempre insieme al datore di lavoro delle imprese affidatarie, ivi compresi i subappaltatori, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
 - c) promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui alle lettere precedenti elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il datore di lavoro committente sovrintende alla corretta esecuzione dei contenuti del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze. Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze è allegato al contratto d'appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. L'obbligo di elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi da interferenza di cui al comma precedente non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, e ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno e sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno

si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

5. I costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni non sono soggetti a ribasso.
6. Copia del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze deve essere consegnata al RLS su richiesta esplicita dello stesso ai sensi e con le modalità previste dal presente Regolamento nonché dall'art. 18 del Decreto 81.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento emanato con D.R. 567/07 del 5 luglio 2007 e ogni altra diversa disposizione interna in materia di sicurezza.
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento valgono le disposizioni del Decreto 81 e, nelle more dell'adozione dei relativi decreti ministeriali attuativi, del D.M. n. 363/1998 nonché le altre norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

ALLEGATO I

A1.1 - Uso dell'energia elettrica

Prima di ordinare e collegare all'impianto apparecchiature con notevole assorbimento di energia, occorrerà accertare la disponibilità di potenza elettrica ed ottenere l'autorizzazione scritta al collegamento dagli Uffici competenti; si ricorda che è comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori e/o condizionatori portatili, radiatori ad olio, piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente autorizzati.

A1.2 - Impianti di distribuzione di gas tecnici

Tali impianti dovranno essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica, D.M.n.37 del 22/01/08 e gli interventi devono essere seguiti da apposita dichiarazione di conformità. In base alla tipologia ed entità delle opere potrebbe essere necessario presentare preventivamente al Comando dei Vigili del Fuoco un progetto contenente le specifiche dell'impianto di distribuzione e stoccaggio gas e dei sistemi di allarme. In tal caso **prima dell'esecuzione dei lavori** si dovrà conseguire il parere favorevole al progetto. Tale eventualità sarà valutata dagli Uffici competenti.

A1.3 - Impianti antincendio

Fermo restando la verifica costante di tali mezzi dal punto di vista della manutenzione ordinaria, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti.

A1.4 - Cambio di destinazione d'uso

Cambi di destinazione d'uso all'interno dell'Ateneo dovranno essere preventivamente comunicate ed autorizzate dal Servizio di prevenzione e protezione.

A1.5 - Depositi, magazzini, archivi, biblioteche e locali in genere

Per depositi, archivi o magazzini e locali in genere con quantitativi di carta superiori ai 50 ql. o, nel caso di attività rientranti nel punto 85 del D.M. 16.2.82 nei locali con un carico di incendio superiore a 30 kg/mq di legna standard, è necessario attivare la richiesta di parere preventivo agli Uffici competenti e potrebbe configurarsi la necessità di installare un impianto di spegnimento automatico. La destinazione a deposito, archivio, magazzino o biblioteca deve quindi essere preventivamente autorizzata e l'esecuzione dei lavori è subordinata al parere favorevole dei Vigili del Fuoco.

A1.6 - Sovraccarichi

L'introduzione di sovraccarichi (biblioteche, archivi, scaffalature, depositi/magazzini ecc.) su solai dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio competente. I sovraccarichi di collaudo saranno forniti dall'Ufficio competente.

A1.7 - Affollamento dei locali e spazi comuni

Il numero di persone presenti nei locali non può eccedere quello consentito dalla normativa vigente per gli stessi come stabilito dagli Uffici competenti. Il numero e la

disposizione dei posti a sedere nelle aule, sale lettura ecc. è di competenza di chi gestisce gli spazi e deve essere conforme alle prescrizioni di legge.

A1.8 - Vie di fuga e uscite di sicurezza

I corridoi e le vie di fuga devono esser mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità in caso di emergenza, da essere sgombri da depositi di materiali combustibili, assembramenti di persone e ostacoli. La competenza del rispetto di tali obblighi è di chi gestisce gli spazi.

A1.9 - Manifestazioni e convegni

L'utilizzo di locali per manifestazioni o convegni deve tener conto delle prescrizioni di legge relativamente ai massimi affollamenti, le vie di fuga la contemporaneità delle attività, l'eventuale presenza delle squadre di vigilanza. Tali manifestazioni devono pertanto essere preventivamente organizzate sentiti gli Uffici competenti.

A1.10 - Acquisti e forniture

L'acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi deve essere fatto richiedendo al costruttore/fornitore esplicitamente la marcatura CE e la dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione (con esplicito riferimento al Decreto 81) Tale dichiarazione è obbligatoria per procedere al mandato di pagamento e ad esso allegata. Tale documentazione deve essere mantenuta a disposizione del Servizio di Prevenzione e Protezione. L'ubicazione e le caratteristiche degli acquisti deve essere tempestivamente notificata al Servizio di Prevenzione e Protezione. Nel caso di modifiche di macchine esistenti e/o costruzione ex-novo di macchine deve essere fornito al Servizio di Prevenzione e Protezione un certificato di conformità.

Contestualmente all'acquisto di prodotti chimici e/o tossico/nocivi deve essere richiesta alle Ditte fornitrici la scheda di sicurezza chimico-tossicologica.

A1.11 - Forniture di servizi da parte di terzi

All'avvio di rapporti con terzi per la fornitura di servizi o l'operazione di interventi nei luoghi di lavoro di competenza dell'Università degli Studi della Tuscia, il responsabile del rapporto di concerto con il/i Capi ufficio interessati, devono preventivamente e formalmente rendere edotti tali terzi sui rischi presenti nei luoghi in cui questi si troveranno ad operare, sulle precauzioni da adottare, sui divieti da rispettare e sulle modalità di gestione di eventuali emergenze. Dovranno altresì essere valutati i rischi che l'attività svolta dai terzi possono comportare sulle attività svolte dall'Università e dovranno essere concordate le misure preventive da adottare (Art. 26 del Decreto 81).